

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Intervento per ordine del giudice: solo in primo grado**

*L'intervento in causa iussu iudicis, ex art. 107 c.p.c., può essere disposto dal giudice in qualsiasi momento, ma solo nel giudizio di primo grado e non anche nel giudizio di appello.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.9.2014, n. 18697**

*...omissis...*

Il ricorso è infondato e va respinto.

E' sufficiente, per un verso, ribadire l'insegnamento di questa Corte alla cui stregua nella controversia per il riconoscimento della servitù coattiva di passaggio, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica e il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi intercludenti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari, che, peraltro, possono essere chiamati nel processo su istanza di parte o intervenire per ordine del giudice (cfr. in tal senso Cass. 5.3.1988, n. 2292, ove si soggiunge che, in mancanza, ove il giudice rigetti la domanda sul presupposto che il passaggio più conveniente è quello gravante sul fondo il cui titolare non sia parte in causa, tale apprezzamento non può essere fatto valere in un successivo giudizio instaurato nei confronti del detto proprietario; cfr. altresì Cass. 17.3.1975, n. 1019, secondo cui in tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio deve in linea generale escludersi che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari dei fondi che circondano quello intercluso).

E' sufficiente, per altro verso, ribadire l'insegnamento di questa Corte alla cui stregua l'intervento del terzo in grado di appello, contemplato dall'art. 344 c.p.c., può essere solo volontario, mentre si deve escludere quello su istanza di parte o iussu iudicis, essendo giuridicamente inconcepibile privare una parte, senza il suo consenso, della garanzia del doppio grado di giudizio (cfr. in tal senso Cass. 4.5.1982, n. 2739; cfr. altresì Cass. 9.6.1986, n. 3815; cfr. ancora Cass. 22.6.1995, n. 7083, secondo cui l'intervento in causa iussu iudicis, ex art. 107 c.p.c., può essere disposto dal giudice in qualsiasi momento, ma solo nel giudizio di primo grado e non anche nel giudizio di appello; detto intervento - che va disposto quando il giudice ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo, al quale la causa è comune - si ricollega ad una facoltà del giudice (di primo grado), il cui esercizio (in senso positivo o in senso negativo) coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali, non sindacabili in sede di legittimità).

Al contempo va rimarcato, segnatamente in ordine all'asserito vizio di contraddittorietà che inficerebbe la motivazione del dictum di seconde cure, che la corte veneziana ha esplicitato, sì, che, rispetto alla costituzione della servitù sul fondo di proprietà di xxxx "la costituzione della servitù sul fondo di xxxxx comporterebbe, ad avviso del consulente d'ufficio, un tracciato più breve... ed un minor danno" (così sentenza d'appello, pag. 9).

Nondimeno, la medesima corte distrettuale ha chiarito che "ancora più breve sarebbe il percorso della strada attraverso il mappale 657 di proprietà di xxxx. (che non è parte del presente giudizio)" (così sentenza d'appello, pag. 9) ed, inoltre, che "di pari lunghezza (30 metri) sarebbe il passaggio costituito a cavaliere del confine tra i mappali 657 (di proprietà di xxx e 403 (di proprietà di xxxxx che non è neppure egli parte del presente giudizio)" (così sentenza d'appello, pag. 9).

Gli intimati non hanno svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna determinazione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice